

1060  
i.n.p.f.



**REGIONE  
PUGLIA**

**VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**  
DELEGA ALLO SVILUPPO ECONOMICO, PROTEZIONE CIVILE,  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

*Al Vice Presidente*

Trasmissione a mezzo mail o p.e.c. ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. n. 82/2005

**Bari, 11 giugno 2018**

**AOO\_SP0V/772**

Protocollo Uscita - Segr. Particolare



Consiglio Regionale  
della Puglia

N. 20180050078

11/06/2018 14:24

4SDXWD

Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

**Al Presidente del Consiglio Regionale**  
[presidente@pec.consiglio.puglia.it](mailto:presidente@pec.consiglio.puglia.it)

e, p.c.

**Al Presidente della Regione**  
[presidente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)

**All'Assessore al Bilancio**  
[assessore.bilancio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.bilancio.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Ai Consiglieri Gatta e De Leonardis**  
[gatta.giandiego@pec.consiglio.puglia.it](mailto:gatta.giandiego@pec.consiglio.puglia.it)  
[deleonardis.giovanni@pec.consiglio.puglia.it](mailto:deleonardis.giovanni@pec.consiglio.puglia.it)

**Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 1060 ad oggetto "Annullamento deliberazione di Giunta regionale n. 444 del 20 marzo 2018"**

*Cafu*

In riferimento all'interrogazione in oggetto, qui di seguito si riportano le informazioni fornite dalla competente sezione regionale.

Cordialità,

Antonio NUNZIANTE

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Pagina 1 di 3

Vice Presidenza della Giunta Regionale: Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari  
Assessorato allo Sviluppo Economico: Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari  
Assessorato al Personale - Organizzazione: Via Celso Ulpiani, 10 - 70125 Bari  
Assessorato alla Protezione Civile: Via delle Magnolie, 14 - 70026 Modugno BA  
mail: [a.nunziante@regione.puglia.it](mailto:a.nunziante@regione.puglia.it) - pec: [nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it](mailto:nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**  
DELEGA ALLO SVILUPPO ECONOMICO, PROTEZIONE CIVILE,  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

*Al Vice Presidente*

\*\*\*\*\*

Con delibera di giunta regionale n. 444 del 20 marzo 2018 si è disposto dei fondi di cui all'art. 20, comma 1, aliquota REGIONE, e non di quelli di cui all'art. 20, comma 1 bis del d.lgs n. 625 del 1996 e neppure di quelli di cui al comma 1, ma facenti parte dell'aliquota COMUNI (assegnata direttamente agli stessi dallo Stato). Da questa constatazione derivano una serie di corollari. Di seguito si ricostruisce brevemente il quadro complessivo.

Con D. Lgs. n. 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Royalties - fondi idrocarburi).

L'art. 19 "armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96 prevede che il che: << ... Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare ... >>;

L'art. 20 del D.Lgs n. 625/96 dispone che l'aliquota derivante dalla produzione di ciascuna concessione di coltivazione svolta nel territorio di ciascuna regione sia così suddivisa:

- il 55% alle Regioni a statuto ordinario (art. 20 comma 1);
- il 15% direttamente ai comuni interessati da concessioni di idrocarburi (art. 20 comma 1) con il vincolo di destinare tale quota di risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni;
- il 30% era destinata allo Stato. Con le Leggi n. 140/1999 e n. 296/2006 lo Stato ha deciso di corrispondere anche la propria aliquota alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti (art. 20 comma 1-bis).

Per quanto attiene la Regione Puglia, per effetto dell'art. 53 della L. R. n. 14/98, << ... al fine di consentire il completamento, nei territori della Regione attualmente privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è stata autorizzata ad assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo di nuova istituzione 635050 "Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamento della



**REGIONE  
PUGLIA**

**VICE PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**  
DELEGA ALLO SVILUPPO ECONOMICO, PROTEZIONE CIVILE,  
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

*Il Vice Presidente*

*metanizzazione della Regione Puglia (art. 11 della legge n. 784/80)", entro i limiti delle disponibilità finanziarie affluite sul capitolo di entrata 2032000, all'uopo istituito, provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 ... >>;*

Per effetto dell'art. 45 L.R. n. 7/2002 la Regione Puglia ha stabilito l'utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi. Nel predetto articolo si parla esclusivamente dei << ... proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come aggiunto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140 ... >>, i quali << ... sono utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata.

*La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente priorità, nell'ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali connesse.*

*I proventi di cui all'aliquota già destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli impegni già assunti in forza dell'articolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 ( Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ) ... >>.*

Il capitolo 2032000 accoglie i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, dell'art. 20, sia per quanto riguarda il comma 1 che il comma 1 bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Nel bilancio regionale queste entrate sono classificate nel Titolo I come "entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" in quanto considerata come "imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile".

Il medesimo capitolo accoglie anche i fondi derivanti dal "Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi".

In allegato il prospetto riepilogativo.

Si specifica che le risorse di cui all'art. 20, comma 1 bis, aliquota 30% ex statale sono state, con dgr n. 2333/2013 (prima tranche di 6.9 Milioni di euro circa) e dgr 1933/2017 (seconda tranche di 5.8 Milioni di euro circa) per un totale di € 12.854.294,46, assegnate dalla Regione ai Comuni interessati tramite strumenti di programmazione negoziata.



## RISORSE DERIVANTI DALLE ROYALTIES IDROCARBURI



### Allegato n. 1

Gli artt. n. 19 del D.Lgs n. 625/96 e n. 45 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 stabiliscono che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 10% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma.

L'aliquota del 10% viene suddivisa in:

- 7% (art. 19 del D.Lgs n. 625/96)
- 3% (art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009)

Il 7% viene suddiviso in:

- 55% a ristoro delle Regioni a statuto ordinario senza vincolo di destinazione (art. 20 comma 1);
- il 15% direttamente ai comuni interessati da concessioni di idrocarburi con il vincolo di destinare tale quota di risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni (art. 20 comma 1);
- 30% direttamente allo Stato che ha deciso di corrispondere la propria parte di aliquota alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti (art. 20 comma 1-bis).

(art. 20 del D.Lgs n. 625/96 come modificato con le Leggi n. 140/1999 e n. 296/2006)

Il 3% viene utilizzato per alimentare << ... il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti (alla promozione di misure di sviluppo economico a all'attivazione di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi ... (comma 2) >>.

(art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)



## RISORSE DERIVANTI DALLE ROYALTIES IDROCARBURI



### AMMONTARE DELLE RISORSE art. 20 del D.Lgs n. 625/96

Per il periodo 2008-2017 lo Stato (MISE) ha trasferito alla Regione Puglia un ammontare di risorse pari ad Euro 36.012.674,28 di cui:

- Euro 23.302.318,65 a ristoro delle Regioni a statuto ordinario senza vincolo di destinazione (art. 20 comma 1);
- Euro 12.710.355,63 per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti (art. 20 comma 1-bis).

### UTILIZZO DELLE RISORSE art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 625/96 - Euro 23.302.318,65

- Con l'art. 53 della L. R. n. 14/98 la Regione Puglia ha disposto il completamento, nei territori privi del servizio di metanizzazione, del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784;
- Con la DGR n. 444 del 20 marzo 2018 la Giunta Regionale ha ripartito le risorse del periodo 2008-2017 pari ad Euro 23.302.318,65 per il finanziamento di misure di sviluppo economico e sociale (Aeroporti di Puglia, Apricena, ARTI, Massafra, Nardò, San Severo). Ciò è stato possibile a seguito della verifica precedentemente effettuata con la DGR n. 233 del 03 dicembre 2013 che gli interventi finanziati con il Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno erano conclusi e non vi erano partite debitorie aperte da parte della Regione Puglia.

### UTILIZZO DELLE RISORSE art. 20 comma 1-bis del D.Lgs n. 625/96 - Euro 12.710.355,63

- Con l'art. 45 L.R. n. 7/2002 questa Regione ha stabilito, al comma 1°, che i proventi di cui all'aliquota destinata alla Regione dall'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come aggiunto dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, siano utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata.
- Con le DGR n. 2333 del 03/12/2013 e n. 1933 del 21/11/2017 sono state suddivise le risorse complessivamente pari ad Euro 12.710.355,63.
- I Comuni beneficiari (Alberona, Ascoli Satriano, Biccari, Candela, Deliceto, Sant'Agata di Puglia, Volturino) sono quelli che secondo le tabelle disponibili sul sito MISE della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche risultano ricadere nelle "aree di estrazione e adiacenti".
- L'Accordo tra amministrazioni, necessario per l'utilizzo di tali risorse, è stato siglato in data 08 ottobre 2015.



## RISORSE DERIVANTI DALLE ROYALTIES IDROCARBURI



### AMMONTARE DELLE RISORSE art. 45 L. n. 99 del 23 luglio 2009

Per il periodo 2011-2014 lo Stato (MISE) ha quantificato per la Regione un ammontare di risorse a valere sul *Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico o all'attivazione di una social card))* pari ad Euro 12.897.811,17 di cui:

- Euro 8.103.482,85 (anni 2011-2012) già trasferite e incassate dalla Regione Puglia;
- Euro 4.794.328,32,85 (anni 2013-2014) saranno trasferite dopo la sottoscrizione di un apposita intesa con il MISE.

### "FONDO" – ANNUALITÀ 2011-2012 (SOMME INCASSATE MA NON UTILIZZATE) - Euro 8.420.756,85

Gli importi assegnati alla Regione puglia a valere sul Fondo sono:

- anno 2010 Euro 1.896.091,00 (Decreto interministeriali MISE – MEF del 21 febbraio 2011)
- anno 2011 Euro 1.685.236,00 (Decreto interministeriale MISE – MEF del 30 dicembre 2011)
- anno 2011 Euro 2.225.479,17 (Decreto interministeriale MEF – MISE del 07 agosto 2014)
- anno 2012 Euro 2.613.950,68 (Decreto interministeriale MEF – MISE del 07 agosto 2014)

Il Decreto interministeriale MEF – MISE del 07 agosto 2014 stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse  
E' possibile prevedere un beneficio "pro capite" per la persona fisica maggiorenne, munita di guida aggiornata ed in corso di validità residente nella Regione. L'erogazione avviene attraverso apposita carta elettronica denominata "bonus idrocarburanti".

### "FONDO" – ANNUALITÀ 2013-2014 (SOMME NON INCASSATE)- Euro 4.794.328,32

Con Decreto interministeriale MEF – MISE del 25 febbraio 2016 (GURI n. 101 SG del 02 maggio 2016) sono state assegnate, a valere sul Fondo, le seguenti risorse:

- anno 2013 Euro 2.597.993,87
- anno 2014 Euro 2.196.334,45

Con il medesimo Decreto sono state dettate le modalità procedurali di utilizzo delle risorse che devono essere destinate alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

In particolare all'art. 5 è stato stabilito che ai fini dell'erogazione ai beneficiari di cui all'articolo 2 del presente decreto del Fondo, Beneficiario è la persona fisica, residente e/o la persona giuridica che ha sede nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

La proposta della Regione è di destinare tali risorse all'introduzione nella Regione Puglia Regione del "Reddito Energetico".



GOVERNAMENTO  
SVILUPPO ECONOMICO

## RISORSE DERIVANTI DALLE ROYALTIES IDROCARBURI



Regione Puglia

### AMMONTARE DELLE RISORSE PREVENTIVABILI 2018

art. 20 del D.Lgs n. 625/96

L'importo presunto che sarà introitato dalla Regione Puglia nel corso del 2018 sul capitolo di entrata 2032000 è pari ad Euro 1.900.000,00.  
(Dato estrapolato come media degli importi incassati dalla Regione Puglia negli anni 2016-2017)

art. 45 della L. n. 99 del 23 luglio 2009

Attraverso la Conferenza Stato- Regioni e un successivo Decreto interministeriale MEF – MISE devono essere quantificate e stanziare le somme relative alle annualità successive al 2014.